

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Leonardo Patroni Griffi.....membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta del 5 aprile 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 9.1.2010 il cliente, dipendente della banca convenuta, si lamentava dei tempi di erogazione di finanziamenti richiesti alla banca e destinati alla surroga in pregressi finanziamenti presso altro intermediario, richiedendo di essere risarcito dei danni che gli sarebbero derivati da ritardi nel perfezionamento dell'operazione.

Esponeva, in particolare, di aver presentato in data 20.8.2009 all'intermediario una richiesta di concessione di mutui finalizzati alla surroga in analoghi mutui in essere presso altro intermediario; la banca – in data 12.10.2009 – segnalava l'improcedibilità della richiesta nei termini proposti, attesa l'eccedenza dell'impegno mensile rispetto al 35% della retribuzione annuale netta anche in considerazione di altro finanziamento in essere (rata di € 173,00). In data 19.10.2009 il cliente procedeva all'estinzione di tale ultimo prestito e contestualmente dichiarava la disponibilità del padre a prestare fideiussione a garanzia dei nuovi mutui, così "rientrando" nella richiesta percentuale del 35%. L'inserimento in procedura delle delibere di accoglimento dell'istanza avveniva in data 30.10.2009 e il successivo 15.12.2009 si perfezionavano i mutui e la surroga.

Replicava la banca con nota dell'11.2.2010, con la quale rigettava ogni addebito di responsabilità richiamandosi alle "regole ben precise per poter rilasciare l'approvazione alla concessione di un mutuo" e alla necessità di "una certa tempistica per esaminare la



documentazione presentata". Tali regole – dettate *ad hoc* per il personale alle dipendenze dell'istituto che tra l'altro, osserva la banca, l'interessato non poteva ignorare – erano previste in apposite circolari. Faceva poi presente che la comunicazione della somma da surrogare era stata effettuata dall'altro intermediario – *“nonostante i reiterati tentativi”* portati avanti dalla resistente – soltanto il 15.12.2009, stessa data della stipula.

Con il ricorso, pervenuto il 22 febbraio 2011, il cliente si lamentava del *“ritardo nel riscontro”* dato dall'intermediario alla richiesta di surroga. Lamentava, in particolare, che il riscontro negativo era stato dato *“con un ritardo tale che ha comportato il danno economico di cui si chiede il rimborso”* che gli ha impedito di effettuare prima *“tutte le attività, poi svolte, atte a rientrare nei parametri richiesti”*.

Con le controdeduzioni la banca convenuta, nel riportarsi alle considerazioni già svolte, eccepiva la *“palese infondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente, ancor più manifesta ove si consideri la sua consapevolezza delle motivazioni dei comportamenti tenuti dalle strutture aziendali coinvolte nelle varie fasi della vicenda, nonché dell'esclusiva responsabilità dell'altro intermediario nei successivi ritardi nel perfezionamento dell'operazione di surroga”*.

La comunicazione del 30.10.2009, con la quale il ricorrente veniva informato della positiva conclusione della pratica, avveniva, afferma la banca, *“in tempi quindi che non possono che ritenersi coerenti”* con le esigenze istruttorie. Il successivo 10.11.2009 si avviava la procedura di c.d. *“colloquio interbancario”* per il perfezionamento della surroga nei confronti dell'altro intermediario, il quale, riferisce la banca, *“nonostante ripetuti successivi solleciti forniva solo in data 15.12.2009 ... il necessario riscontro; non appena acquisito il quale si procedeva nella stessa data all'erogazione dei mutui”*. Il resistente osservava, ancora, l'assoluta inconsistenza di elementi probatori a supporto delle affermazioni e delle domande avanzate dal ricorrente. Considerava, infine, *“difficilmente comprensibile”* la mancata formulazione di un'azione di risarcimento nei confronti dell'intermediario *“surrogato”* ai sensi del D.L. 78/2009, così come successivamente modificato, che imponeva il perfezionamento dell'operazione di surroga entro 30 giorni dalla richiesta della banca surrogante.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che la domanda introdotta con il ricorso (risarcimento dei danni causati dal ritardo della surroga) non possa essere accolta.

Ed invero, tutta la fase preliminare appare - nelle condizioni date e con le problematiche evidenziate - essere stata espletata in tempi accettabili e, comunque, fisiologicamente correlati alla necessità di valutare adeguatamente le richieste avanzate.

Ancor più che la *“qualità”* specifica del ricorrente (e cioè quella di essere *“dipendente”* della banca surrogante) lo metteva non solo in condizione di seguire costantemente tutto l'evolversi della fase istruttoria ma anche, probabilmente, in grado di conoscere perfettamente i parametri valutativi che occorreva considerare per ottenere l'accoglimento della domanda. E, d'altra parte, le difficoltà e le incongruenze incontrate per rientrare nei parametri previsti dalla *“disposizioni interne”* (poi tempestivamente rimosse dal ricorrente) non vengono in alcun modo contestate, essendo così riconosciute implicitamente come *“obiettive e fondate”*.

L'unica anomalia che certamente si rinviene è quella collegata alla durata del *“colloquio interbancario”* che, certamente, ha superato i limiti temporali (espressamente) previsti dalla normativa. E sul punto lo stesso resistente si chiede, a ragione, come mai il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricorrente non abbia attivato domande risarcitorie specifiche – ai sensi del DL 78/2009 - nei confronti del soggetto (banca surrogata) chiaramente responsabile dei ritardi.

Al riguardo, è da rilevare che il ricorrente aveva già proposto un altro ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, ottenendo una pronuncia favorevole proprio contro la banca surrogata.

Ed infatti, con decisione di questo ABF di Napoli n.673/2010 si è deciso che *“Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara la banca (surrogata) tenuta a risarcire il cliente “in misura pari all’1% del valore dei due mutui oggetto della procedura di surroga”.*

E' vero che, indipendentemente da qualsiasi considerazione circa l'applicazione del meccanismo previsto dalla legislazione specifica, non può essere esclusa la possibilità di far valere, da parte del cliente, profili di responsabilità per il negligente comportamento anche dell'intermediario surrogante. Nel caso in esame, comunque, come accennato, nessun rilievo sembra potersi muovere, sotto tale profilo, ai comportamenti dell'intermediario surrogante.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ENRICO QUADRI